

Accesso libero	Abbonamenti Standard	Abbonamenti Premium	Contatti	Abbonamenti
----------------	----------------------	---------------------	----------	-------------



TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza 27 giugno 2014 n. 1137 - Pres. Balucani, Est. Malanetto - Bdo S.p.A. (Avv.ti Poli, Formilan, Basilio e Angiolini) c. Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (n.c.) e Baker Tilly Revisa S.p.A. (n.c.) - (accoglie).

Contratti della P.A. - Gara - Revoca e ripetizione dopo un brevissimo lasso di tempo - All'asserito fine di rivolgere un nuovo "appello al mercato" - Nel caso in cui il fine sostanziale sia quello di vanificare il primo risultato - Illegittimità.

E' illegittima la revoca in autotutela di tutti gli atti di una gara di appalto (nella specie, per l'affidamento dell'incarico di revisione legale di bilancio civilistico e servizi connessi), ivi compresa l'aggiudicazione, e la contestuale indizione, dopo un brevissimo lasso di tempo, di una nuova procedura di evidenza pubblica, sostanzialmente identica alla prima, all'asserito fine di rivolgere un nuovo "appello al mercato", nel caso in cui il fine sostanziale dell'esperimento della nuova gara sia quello di vanificare il primo risultato. Infatti, una istantanea ripetizione di una gara dopo che già è stato individuato, seppur provvisoriamente, un vincitore in esito a confronto concorrenziale, e quindi dopo che sono divenute note le offerte degli operatori di mercato e a fronte di prestazioni e importi sostanzialmente identici, nonché per ragioni del tutto estranee alla sfera dell'aggiudicatario provvisorio stesso, si presta a gravissimi abusi in danno delle più elementari regole di concorrenza leale. In siffatto contesto, la revoca dovrebbe presentare caratteri eccezionali e un forte interesse pubblico (non certo riducibile ad una formale modificazione dell'oggetto della prestazione) tali da giustificare e bilanciare siffatto elevato rischio di danno al mercato (ed agli stessi interessi della stazione appaltante a selezionare offerte seriamente predisposte) (1).

(1) Ha aggiunto la sentenza in rassegna che è pacifico in giurisprudenza che gli atti di gara possano essere revocati anche per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o intervenuta rivalutazione di quest'ultimo; la casistica evidenzia ipotesi in cui la stazione appaltante rinunci al servizio, non abbia i fondi per il medesimo, ritenga di riprospettare i termini dell'affidamento in forme sostanzialmente difformi, per mutamento delle proprie esigenze, ovvero intervenga a rimediare a bandi o atti di gara afflitti da gravi errori o incongruenze, che hanno dato o potrebbero dare luogo particolari problematiche in sede contenziosa.

Nessuna delle ipotesi elencate ricorreva nel caso di specie.

N. 01137/2014 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2014, proposto da:

Bdo S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to Elena Poli, con domicilio eletto presso l'avv.to Elena Poli in Torino, via Michele Schina, 15, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Formilan, Alessandro Basilico, Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;

nei confronti di

Baker Tilly Revisa S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;

per l'annullamento

dell'atto in data 28.5.2014 prot. n. 1548, con cui è stata revocata la gara per incarico di revisione legale di bilancio civilistico, revisione dei rendiconti annuali separati (*unbuilding*) e revisione del bilancio consolidato di gruppo per il triennio 2014/2016 - Gara 39/2014;

dell'atto di invito alla ripetizione della procedura selettiva del 29.5.2014 prot. 1572;

di ogni altro atto antecedente e presupposto, conseguente e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata revocata la "gara per incarico di revisione legale di bilancio civilistico, revisione dei rendiconti annuali separati (*unbuilding*) e revisione di bilancio consolidato di gruppo per il triennio 2014/2016", nonché l'atto di invito alla ripetizione della procedura selettiva per il medesimo incarico deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 nonché 21 bis e ss. della l. n. 241 del 1990, in relazione ai principi del d.lgs. n. 163/2006, al regolamento per le gare ed i contratti della stazione appaltante ed all'art. 97 Cost.. Motivazione carente ed insufficiente, illogica, irragionevole e contraddittoria. Travisamento dei fatti. Carezza di presupposti per l'autotutela. Eccesso e sviamento di potere.

Contesta parte ricorrente l'insussistenza dei presupposti di interesse pubblico alla revoca.

2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/90 e dell'art. 97 Cost, in ordine alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ed alla carenza di contraddittorio con l'aggiudicataria nel procedimento di revoca in autotutela dell'aggiudicazione. Eccesso e sviamento di potere. Contesta parte ricorrente di non essere in alcun modo stata ammessa al contraddittorio circa i motivi della revoca, contraddittorio nel cui ambito ragionevolmente avrebbe potuto offrire di soddisfare le prospettate diverse esigenze della stazione appaltante.

3) Eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento, in relazione alla violazione della pari condizione tra concorrenti per la duplicazione di identica procedura di gara. Contesta parte ricorrente che, posto che la nuova procedura appare come una sostanziale riedizione della precedente, si è realizzata una violazione della *par condicio* dei concorrenti, chiamati a riformulare offerte in un contesto in cui già erano divenute note le proposte di molti dei potenziali aspiranti all'affidamento.

Con decreto n. 231/2014 gli atti impugnati sono stati sospesi.

In vista della camera di consiglio fissata per il 26.6.2014 l'amministrazione resistente (regolarmente intimata, con atto notificato in data 10.6.2014, oltre che invitata a fornire chiarimenti in fase monocratica) non si è costituita.

Ritiene il collegio che sussistano i termini (tenuto conto della dimidiazione per il rito) e i presupposti di manifesta fondatezza del ricorso per l'accoglimento dello stesso con sentenza in forma semplificata.

E' pacifico in giurisprudenza che gli atti di gara possano essere revocati anche per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o intervenuta rivalutazione di quest'ultimo; la casistica evidenzia ipotesi in cui la stazione appaltante rinunci al servizio, non abbia i fondi per il medesimo, ritenga di riprospettare i termini dell'affidamento in forme sostanzialmente difformi, per mutamento delle proprie esigenze, ovvero intervenga a rimediare a bandi o atti di gara afflitti da gravi errori o incongruenze, che hanno dato o potrebbero dare luogo particolari problematiche in sede contenziosa.

Nessuna delle ipotesi elencate ricorre nel caso di specie.

Da un semplice confronto degli atti della gara revocata e di quella istantaneamente nuovamente bandita per il medesimo servizio se ne evince la sostanziale identità: la base d'asta è immutata come immutata è la sostanza del servizio.

Condivisibile è infatti la censura mossa da parte ricorrente con riferimento alla solo formale mutazione nella descrizione dell'oggetto di gara.

La gara vinta dalla ricorrente contemplava al punto 5) la seguente attività: "*certificazioni dei saldi richieste all'azienda dai comuni soci e eventuali altre certificazioni richieste dalla legge e certificazione dei dati da trasmettere all'ATO /AEEGSI qualora richiesti*".

La formula era di tale ampiezza di includervi indiscutibilmente tutte le certificazioni *richieste per legge*, oltre ai dati e rendiconti richiesti dall'ATO e dell'AEEGSI.

Nella nuova lettera di invito la prestazione ivi indicata è stata scorporata in tre distinti punti: i punti 6) e 7) ripropongono distintamente le certificazioni richieste dall'AEEGSI e dall'ATO, già prescritte dal punto 5), e il punto 8) esplicita la necessità di produrre la certificazione "secondo le disposizioni del decreto interministeriale del 16.11.2013"; trattasi di certificazione che presenta fondamento normativo, la quale agevolmente poteva dirsi inclusa nel concetto di "*certificazioni richieste dalla legge*" già espresso al precedente punto 5), proprio per poter legittimamente pretendere quanto

legalmente necessario.

Infine unica altra novità della seconda lettera di invito consiste nella puntualizzazione secondo cui tutte le attività oggetto dell'incarico dovranno essere svolte presso la sede della committente; come ampiamente documentato da parte ricorrente, pur in assenza di siffatta puntuale formula, anche il precedente bando faceva in più parti riferimento a locali messi a disposizione presso parte resistente, a documenti da consultare presso la committente, nonché a un interlocutore con cui rapportarsi presso la committente. Risulta evidente che una minima esecuzione secondo buona fede e normali esigenze del servizio avrebbero potuto portare a richiedere siffatta modalità esecutiva (nei limiti in cui essa sia funzionale al servizio e che, per altro, l'aggiudicatario provvisoria si è dichiarata disposta a seguire), senza alcuna necessità di una ripetizione della gara in una fase e un contesto che si presenta particolarmente delicato dal punto di vista concorrenziale, seppure la ricorrente non vanti una posizione consolidata.

Non può infatti ignorarsi che una istantanea ripetizione di una gara dopo che già è stato individuato, seppur provvisoriamente, un vincitore in esito a confronto concorrenziale, e quindi dopo che sono divenute note le offerte degli operatori di mercato e a fronte di prestazioni e importi sostanzialmente identici, nonché per ragioni del tutto estranee alla sfera dell'aggiudicatario provvisorio stesso, si presta a gravissimi abusi in danno delle più elementari regole di concorrenza leale.

In siffatto contesto la revoca dovrebbe presentare caratteri eccezionali e un forte interesse pubblico (non certo riducibile ad una formale modificazione dell'oggetto della prestazione) tali da giustificare e bilanciare siffatto elevato rischio di danno al mercato (ed agli stessi interessi della stazione appaltante a selezionare offerte seriamente predisposte).

Ritiene pertanto il collegio che risultino fondati tanto il primo motivo di ricorso, quanto il terzo, per il palese sviamento del fine di un "appello al mercato" che risulta avere avuto l'unico certo esito di vanificare il primo risultato dato dal mercato stesso.

Gli atti impugnati devono quindi essere annullati.

Non sussistono allo stato le condizioni per riconoscere alla ricorrente, che vanta la posizione di aggiudicatario provvisoria, poste risarcitorie, salva ogni ulteriore tutela.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso e per l'effetto

annulla gli atti impugnati;

respinge allo stato la domanda risarcitoria;

condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27/06/2014.



* Inizio pagina